

# 177

4 ottobre 2017

## Il calcolo della pensione

### Gli elementi rilevanti per il calcolo della pensione ordinaria

I criteri utilizzati per effettuare il calcolo della pensione sono stati, nel corso del tempo, oggetto di profonde modifiche legislative.

Ad ogni intervento significativo, il legislatore si è preoccupato di salvaguardare le regole applicate fino a quel momento. Così che oggi il calcolo della pensione è strutturato in **diverse quote ciascuna delle quali tiene conto delle norme via via modificate.**

#### Struttura della pensione

Il calcolo della pensione ordinaria annua, dopo le ultime riforme del 2011, nella sua articolazione più ampia, deriva dalla **somma di tre quote** che vengono denominate **quota A, B e C.**

Le **quote A e B** sono determinate secondo le regole del **sistema retributivo** e la **quota C** secondo quelle del **sistema contributivo.**

Le quote vengono attribuite in relazione alla collocazione cronologica dei contributi utili e al loro ammontare alla data del **31.12.1995** (a tal fine si considera la contribuzione utile nella modalità più favorevole).

Si profilano così due strutture di calcolo:

#### Metodo misto

La pensione viene articolata in tre quote (A - B - C) e il periodo temporale di riferimento delle rispettive quote è determinato a seconda **dell'anzianità contributiva fatta valere al 31.12.1995:**

### In questo numero:

Il calcolo della pensione ordinaria  
[pag.1-2-3](#)

Immigrazione  
[Pag.4-5](#)

---

## **Calcolo pensione ordinaria:** Metodo misto (quota A e B retributive e quota C contributiva) con contribuzione ante 1996. Metodo contributivo (quota C) senza contribuzione ante 1996

---

**Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995**, la pensione viene articolata in tre quote

- **quote A e B** entrambe **retributive**, la prima riferita ai contributi utili collocati **entro il 1992**, la seconda riferita a quelli successivi e che si collocano **entro il 31.12.2011**. Il calcolo potrebbe essere articolato in sola quota A qualora non si rintracciasse contribuzione successiva al 31.12.1992.
- **quota C contributiva** riferita ai contributi maturati a **partire dall'1.1.2012**

**Lavoratore con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995**, la pensione viene articolata sempre in tre quote:

- **quote A e B** entrambe **retributive**, la prima riferita ai contributi utili collocati entro il 1992, la seconda riferita a quelli compresi tra il 1993 e il 1995.
- **quota C contributiva** riferita ai contributi che **si collocano successivamente al 1995**.

La pensione potrebbe essere calcolata solo in due quote, B e C, ove non si rintracciasse contribuzione al 31.12.1992 e in quote A e C ove non si rintracciasse contribuzione nel periodo 1993 – 1995.

### **Metodo contributivo**

**Lavoratore con sola contribuzione collocata dal 1.1.1996:** la pensione viene calcolata in un'unica quota C, **contributiva**.

### **Elementi fondamentali del calcolo**

Le varie gestioni previdenziali si differenziano fortemente sulle modalità di definizione degli elementi che incidono sul calcolo delle singole quote di pensione.

Ad esempio la retribuzione pensionabile si determina in modo diverso nel FPLD rispetto, ad esempio, alla CTPS. Così come le aliquote di rendimento possono avere andamenti diversi nelle varie gestioni.

### **Calcolo delle quote retributive**

#### **Retribuzione pensionabile/Reddito pensionabile**

Retribuzione/Reddito assunta/o a base di calcolo delle **quote di pensione liquidate nel sistema retributivo**.

**Nel FPLD la retribuzione pensionabile annua** coincide con la retribuzione imponibile ai fini contributivi, alla quale concorrono eventuali accrediti di contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, riscatti e ricongiunzioni.

**Nella CPDEL** la retribuzione pensionabile in Quota A è diversa da quella relativa alla Quota B. Le voci retributive da assumere per ciascuna delle quote sono definite dalla natura attribuita dai contratti (voci fisse e ricorrenti o accessorie).

**Nella CTPS** avviene come nella CPDEL ma le voci retributive da assumere per ciascuna delle quote e i loro comportamenti sono definite per legge.

Per i **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'A.G.O.**, il **reddito pensionabile** generalmente coincide con il reddito imponibile ai fini contributivi salvo il caso in cui concorrono eventuali accrediti di contribuzione figurativa, per servizio militare o maternità per congedo parentale, contribuzione volontaria, riscatti.

**La retribuzione/reddito pensionabile che si utilizza nel calcolo è la media** delle retribuzioni/redditi percepiti in un periodo **immediatamente precedente la decorrenza della pensione**, rivalutate (a partire dal 2° anno precedente l'anno della decorrenza della pensione) con coefficienti ISTAT, diversificati tra quota A e quota B (i coeff. di quota B sono maggiorati di un punto% rispetto a quelli di quota A).

Segue a pag.3

Per le pensioni da liquidarsi nel FPLD, per la **quota A** si utilizza la retribuzione media settimanale pensionabile (RMSP) delle **ultime 260 settimane**, per la **quota B** si utilizza la RMSP delle **ultime 520 settimane o più nel caso in cui l'anzianità contributiva al 31.12.92 sia inferiore ai 15 anni (nella stessa gestione)**.

Per le pensioni da liquidarsi nelle gestioni speciali degli Autonomi per la quota A si utilizza la RMSP delle ultime 520 sett, mentre per la quota B si utilizza la RMSP delle ultime 780 sett

### **Anzianità contributiva utile**

data dal numero dei contributi settimanali (oppure mensili) di contribuzione utile versata o accreditata che si utilizza in quantità diverse per la quota A (anzianità contr. posseduta al 31.12.92) e per la quota B (a.c. posseduta dal 1993 al 1995 oppure dal 1992 al 2011).

L'anzianità contributiva massima delle quote retributive è di 2080 c.s.

### **Aliquote di rendimento**

L'aliquota di rendimento viene applicata alla retribuzione pensionabile per determinare una quota di **pensione retributiva**.

Nel **FPLD** ogni anno di contribuzione determina un **rendimento del 2%**. Perciò con una anzianità contributiva pari a **40 anni** il tasso di sostituzione è pari **all'80%**.

Anche nelle **Gestioni Speciali** il rendimento annuo è pari al 2%.

La **CPDEL** e la **Cassa Stato (CTPS)** prevedono tra loro diverse aliquote di rendimento individuate per legge.

Con criteri diversi, in tutte le gestioni l'aliquota di rendimento viene progressivamente abbattuta quando **la retribuzione pensionabile supera il tetto stabilito che per il 2017 è pari a 46.123 €**.

### **Semplificando la pensione retributiva è data dalla formula**

**RMSP x A.C. x 0,0013846\***

**\*per aliquota rendimento del 2% (80:40:13:100)**

### **Calcolo quota contributiva**

L'importo della pensione contributiva (o della relativa quota) sarà condizionato dall'andamento economico (PIL) e da quello demografico (vita media di uomini e donne).

### **Montante contributivo**

Il montante contributivo individuale viene

### **assunto a base di calcolo della quota contributiva della pensione (quota C).**

Il montante è determinato dalla somma dell'accantonamento annuo opportunamente rivalutato in ragione del **tasso di capitalizzazione** (variazione media quinquennale del PIL nominale). In presenza di variazione negativa (come recentemente successo) il montante non potrà essere svalutato, infatti, per disposizione legislativa, il tasso di capitalizzazione in tal caso viene considerato pari a 1.

**L'accantonamento annuo** si ottiene applicando l'aliquota di computo oggi pari al:

- **33%** alla retribuzione imponibile ai fini contributivi per lavoratori dipendenti
- **23,55%** del reddito imponibile per i lavoratori autonomi
- **33%** per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati in altri gestioni (dal 2011)
- **24%** per gli iscritti alla Gestione Separata assicurati in altri gestioni o titolari di pensione indiretta (dal 2011)

### **Coefficiente di trasformazione**

Viene applicato al montante contributivo individuale per determinare la quota contributiva della pensione (quota C).

I coefficienti di trasformazione **variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale**, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione

Nel tempo, il coefficiente viene modificato secondo criteri attuariali legati alle aspettative di vita (media tra uomini e donne) rilevate statisticamente. È stato modificato per la prima volta nel 2010, a seguire nel 2013 e nel 2016, ovviamente con **costante riduzione dei valori e quindi della conseguente pensione**.

La prossima variazione è prevista nel 2019 e successivamente i coefficienti saranno rideterminati con cadenza biennale.

Variazione del coeff. di trasformazione (alcuni esempi)

Dal 1996 al 2009 57 anni 4,720% 65 anni 6,136%

Dal 2010 al 2012 57 anni 4,419% 65 anni 5,620%

Dal 2013 57 anni 4,304% 65 anni 5,435%

Dal 2016 57 anni 4,246% 65 anni 5,326%

# Espulsione richiedente asilo

## Illegittima durante la fase di appello

Con l'[ordinanza](#) pubblicata lo scorso 27 luglio la Corte di Cassazione risolve i numerosi dubbi relativi all'espellibilità del richiedente protezione internazionale durante la pendenza del procedimento di appello proposto avverso il rigetto della domanda di protezione in primo grado, qualora il giudice d'appello non ne abbia disposto la sospensiva.

Il caso, simile a molti altri, riguarda uno straniero che, in pendenza dell'appello avverso la domanda di protezione internazionale, è stato espulso per avere fatto ingresso illegale nel territorio nazionale poiché l'ordinanza di primo grado non era stata sospesa dalla Corte di Appello. La Corte suprema osserva che la sospensione del provvedimento impugnato (il rigetto della domanda di protezione internazionale) è stabilita dalla legge e permane sino al passaggio in giudicato del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che su tale questione sia intervenuta; tant'è che la cessazione dell'effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso in primo grado "con decreto, anche non definitivo" del Tribunale è stato recentemente introdotto dalla legge n. 46/2017 (c.d. Legge Minniti) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima della novella la cessazione non si verificava.

Di qui illegittimità anche di un eventuale provvedimento di espulsione. Si deve quindi concludere che, per le cause di protezione internazionale che ancora proseguono con il vecchio rito (cioè quelle introdotte prima del 17.8.2017), l'effetto sospensivo del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale

da parte della Commissione territoriale permane fino alla definitiva decisione del giudizio. Con ogni conseguenza anche in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa asilo (fonte Asgi).

# Piano Nazionale integrazione

## Protezione internazionale

Il 27.09.2017, è stato presentato dal ministro Minniti nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, il primo [Piano Nazionale di Integrazione](#) dei titolari della protezione internazionale. [Leggi la notizia.](#)

# Protezione Umanitaria

## Condizioni di salute e integrazione

La [Corte d'Appello](#) di Torino ha riconosciuto ad un cittadino gambiano la protezione umanitaria per le sue gravi condizioni di salute e per il livello di integrazione maturato in Italia

# Ordinanze “anti-ospitalità”

## L'intervento del Prefetto di Milano

Dopo l'invio di una [lettera](#) da parte della CGIL Regionale, di alcune Camere del Lavoro territoriali e di altre associazioni di tutela dei cittadini stranieri che operano in Lombardia, il Prefetto di Milano ha inviato una [comunicazione](#) alle amministrazioni che hanno adottato le ordinanze anti-richiedenti asilo.

Segue a pag.5

Il Prefetto osserva che le ordinanze sindacali che prevedono che i proprietari di immobili debbano preventivamente comunicare alle Amministrazioni locali la partecipazione a bandi per l'accoglienza di migranti e assolvere ad una serie di adempimenti ad essa correlati, presentano diversi profili di dubbia legittimità, anche costituzionale.

Il potere di ordinanza previsto dalla normativa in materia infatti, è volto a fronteggiare emergenze socio-sanitarie e di ordine pubblico di carattere locale: l'accoglienza di migranti non è un elemento che mette in pericolo la sicurezza e la salute pubblica.

Inoltre, la materia dell'immigrazione è di esclusiva competenza statale.

Le ordinanze in questione pertanto, non risultano conformi alle disposizioni normative vigenti, tanto da esporre le amministrazioni a responsabilità in sede giurisdizionale.

## Protezione Internazionale

### Proposta di modifica del Dlgs 142/2015

Il 28.09.2017, "il Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con cui è stata recepita la normativa comunitaria sul riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale e sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Il provvedimento interviene su alcuni aspetti della disciplina della protezione internazionale che richiedono un intervento correttivo anche per la necessità di armonizzare tale legislazione con successivi interventi normativi.

Si prevede, tra l'altro, l'assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del personale specializzato assunto in base al decreto legge n. 13/2017, che ha introdotto disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Inoltre, si razionalizza il quadro delle disposizioni applicabili in materia di minori stranieri non accompagnati, attribuendo, tra l'altro, al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, ciò al fine di evitare l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, ossia quello del giudice minorile e quello del giudice tutelare, che costituisce un'inutile complicazione procedimentale" (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28.09.2017).



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Sezione previdenza [Enzo.mogni@cgil.lombardia.it](mailto:Enzo.mogni@cgil.lombardia.it)

Sezione immigrazione [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it)

È vietata la riproduzione e la diffusione.